



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

# PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

## DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

### Parte B - SPECIFICHE

*Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze*

**Misura 1.40** - Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili

**Art. 40, par. 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), i)**  
**del Reg. (UE) n. 508/2014**

<b>Documento</b>	Disposizioni attuative di Misura Parte B - SPECIFICHE
<b>Versione</b>	4
<b>Data</b>	27 marzo 2018
<b>Approvazione</b>	<b>Autorità di Gestione</b>
<b>Programma Operativo</b>	CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452
<b>Firma    Autorità    di Gestione</b>	

## INDICE

<b>1. Misura .....</b>	<b>4</b>
1.1 Descrizione tecnica della Misura .....	4
1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura .....	4
1.3 Criteri di ammissibilità .....	5
1.4 Interventi ammissibili .....	6
<b>2. Categorie di spesa ammissibili .....</b>	<b>6</b>
<b>3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse) .....</b>	<b>10</b>
<b>4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio .....</b>	<b>12</b>
<b>5. Documentazione specifica richiesta per la misura .....</b>	<b>13</b>
<b>6. Localizzazione .....</b>	<b>13</b>
<b>7. Criteri di selezione .....</b>	<b>14</b>
<b>8. Intensità dell'aiuto .....</b>	<b>17</b>

## 1. Misura

La presente Misura può essere attivata mediante procedura a “titolarità” ed a “regia”.

### 1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 40
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse
Misura	MISURA 1.40 - Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine - art. 40 del Reg. (UE) n. 508/2014
Sottomisura	MISURA 1.40 - art. 40 par.1, lett. a), b), c), d), e), f), g), i) del Reg. (UE) n. 508/2014
Finalità	Proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini nell'ambito di attività di pesca sostenibili con la partecipazione, se del caso, dei pescatori.
Beneficiari	Attivazione a Titolarità: Amministrazioni Pubbliche
	Attivazione a Regia: Pescatori; armatori di imbarcazioni da pesca; Consigli Consultivi; organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato Membro; Organismi non governativi in partenariato con organizzazioni di pescatori o in partenariato con FLAG; organismi scientifici o tecnici di diritto pubblico.
Cambiamenti climatici	La Misura contribuisce con un coefficiente del 40% al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamento climatico (esclusa la lettera a) dell'art. 40 del Reg.(UE) 508/2014)

### 1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

La Misura è attuata al fine di proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini mediante la realizzazione di strutture a protezione di ecosistemi sensibili; la Misura si propone altresì di promuovere il miglioramento della gestione degli stock ittici, dando priorità al ripristino ed alla costruzione di protezioni.

Al fine di perseguire lo scopo della Misura, a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano prioritariamente il ripristino di aree marine degradate a causa dei rifiuti da pesca e non, presenti sui fondali, nonché le azioni volte a ridurre il fenomeno delle c.d. “reti fantasma”.

Quanto previsto dalla misura risulta coerente con i dettami dell'Obiettivo Tematico di Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse (O.T. 6) del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020.

Per la Misura sono state individuate altresì delle zone su cui intervenire primariamente:

- le zone di pesca attivamente gestite e monitorate, compatibili con la presenza di ambiti di tutela ambientale e/o relitti ed afferrature, e con aree di riproduzione delle specie acquatiche;
- zone di pesca che potranno avvalersi di servizi comunali di raccolta e smaltimento dei rifiuti marini.

In sintesi, l'obiettivo degli interventi previsti dall'art. 40 par.1, lett. a), b), c), d), e), f), g), i) del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi, quello di proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini nell'ambito di attività di pesca sostenibili con la partecipazione, se del caso, dei pescatori.

### 1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A TITOLARITÀ
<b>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</b>
Amministrazioni pubbliche
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

OPERAZIONE A REGIA
<b>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</b>
Pescatori
Armatori di imbarcazioni da pesca
Consigli consultivi
Organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato Membro
Organismi non governativi in partenariato con organizzazioni di pescatori o in partenariato con FLAG
Organismi scientifici o tecnici di diritto pubblico
<b>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</b>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</b>
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
L'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel Registro delle imprese di pesca
L'armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione riguarda investimenti a bordo
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>
Gli investimenti rientrano tra quelli ammissibili ai sensi dell'articolo 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del Reg. (UE) n. 531/2015
L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi italiani
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

## 1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi:

- raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti dal mare (attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini);
- costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine, comprese la loro preparazione e valutazione scientifiche;
- contributo a una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine;
- preparazione, compresi studi, elaborazione, monitoraggio e aggiornamento di piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca in relazione a siti NATURA 2000 e a zone soggette a misure di protezione spaziale ;
- gestione, ripristino e monitoraggio dei siti NATURA 2000;
- gestione, ripristino e monitoraggio delle zone marine protette;
- consapevolezza ambientale che coinvolga i pescatori nella protezione e nel ripristino della biodiversità marina;
- partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici.

## 2. Categorie di spesa ammissibili

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, gli stipendi dei dipendenti e di altro personale qualificato<sup>1</sup>, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento, ecc.);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature).

Come riportato al precedente par. 1.2, l'art. 40 del Reg. (UE) n. 508/2014 prevede investimenti volti a proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini nell'ambito di attività di pesca sostenibili con la partecipazione, se del caso, dei pescatori. In quest'ottica il Reg. delegato (UE) 531/2015, al capo IV, riporta le seguenti spese sovvenzionabili tramite il FEAMP:

- Ai fini degli interventi di raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti dal mare di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:
  - rimozione dal mare degli attrezzi da pesca perduti, in particolare per lottare contro la pesca fantasma;
  - acquisto e, se del caso, installazione a bordo di sistemi di raccolta e stoccaggio dei rifiuti;
  - predisposizione di programmi di raccolta dei rifiuti per i pescatori partecipanti, compresi incentivi finanziari;

---

<sup>1</sup> Da computarsi negli eventuali contributi in natura.

- acquisto e, se del caso, installazione nei porti di pesca di sistemi di stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti;
  - campagne di comunicazione, d'informazione e di sensibilizzazione per incoraggiare i pescatori e altri portatori d'interesse a partecipare a progetti di rimozione degli attrezzi da pesca perduti;
  - formazione dei pescatori e degli agenti portuali.
- Ai fini degli interventi di costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:
- acquisto e, se del caso, installazione di elementi di protezione delle zone marine dalla pesca a strascico (ai sensi dell'art. 8 par. 2 lett. a) non sono comunque ammissibili costi collegati all'acquisto di una nave da sommergere e utilizzare come barriera artificiale);
  - acquisto e, se del caso, installazione di elementi di ripristino degli ecosistemi marini degradati (ai sensi dell'art. 8 par. 2 lett. a) non sono comunque ammissibili costi collegati all'acquisto di una nave da sommergere e utilizzare come barriera artificiale);
  - lavori preliminari quali prospezione, studi scientifici o valutazioni.
- Per gli interventi finalizzati a una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 e conformi all'articolo 38 del medesimo regolamento, sono ammissibili al sostegno i costi di acquisto o, se del caso, installazione di:
- ami circolari;
  - dispositivi acustici di dissuasione montati sulle reti;
  - sistemi di esclusione delle tartarughe;
  - cavi dotati di bandierine;
  - altri sistemi o dispositivi di provata efficacia nella prevenzione delle catture accidentali di specie protette.
- Sono altresì ammissibili al sostegno i costi collegati a:
- formazione dei pescatori in materia di migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine;
  - progetti vertenti sugli habitat costieri di rilevanza per pesci, uccelli e altri organismi;
  - eventualmente, progetti vertenti sulle zone di rilevanza per la riproduzione ittica, quali le zone umide costiere.
- Ai fini della sostituzione degli attrezzi da pesca esistenti con attrezzi da pesca a basso impatto, possono essere ammissibili al sostegno i costi di nasse e trappole e di attrezzi per la tecnica *jigging* e per la lenza a mano.
- Ai fini degli interventi di preparazione dei piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:

- svolgimento di studi, in particolare per il monitoraggio e la sorveglianza delle specie e degli habitat, mappatura compresa, e gestione del rischio;
  - mappatura dell'attività e dell'intensità di pesca e interazioni con specie e habitat protetti;
  - consultazione dei portatori d'interesse durante la preparazione dei piani di gestione;
  - definizione e applicazione di indicatori delle pressioni e degli impatti e condotta di valutazioni dello stato di conservazione;
  - formazione dei pescatori e delle altre persone che lavorano per gli organismi responsabili della gestione delle zone marine protette, o per loro conto, mirata alla preparazione dei piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca;
  - delimitazione delle zone marine protette;
  - sorveglianza, inclusa la retribuzione del personale impegnato in tale attività;
  - realizzazione di azioni pubblicitarie e di sensibilizzazione sulle zone marine protette;
  - valutazione degli impatti dei piani di gestione sulle aree Natura 2000 e sulle zone di pesca interessate dai piani di gestione.
- Ai fini degli interventi di gestione, ripristino e monitoraggio dei siti Natura 2000 e delle zone marine protette e della sensibilizzazione ambientale di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:
- consultazione dei portatori d'interesse nella fase di preparazione dei piani di gestione;
  - definizione e applicazione di indicatori delle pressioni/degli impatti e valutazioni dello stato di conservazione;
  - sorveglianza dei siti Natura 2000 e delle zone marine protette;
  - formazione delle persone che lavorano per gli organismi responsabili della gestione dei siti Natura 2000 e delle zone marine protette, o per loro conto;
  - formazione dei pescatori in materia di conservazione e ripristino degli ecosistemi marini e relative attività alternative, quali l'ecoturismo nei siti Natura 2000 e nelle zone marine protette;
  - mappatura dell'attività di pesca, monitoraggio della relativa intensità e registrazione delle relative interazioni con specie protette quali foche, tartarughe marine, delfini e uccelli marini;
  - sostegno alla definizione di misure di gestione della pesca nei siti Natura 2000 e nelle zone marine protette, quali studi di valutazione d'impatto e valutazioni del rischio, comprese azioni che ne promuovono una maggiore coerenza;
  - sostegno a misure di sensibilizzazione ambientale che coinvolgano i pescatori nella protezione e nel ripristino della biodiversità marina;
  - cooperazione e collegamento in rete dei responsabili della gestione dei siti Natura 2000 e delle zone marine protette.
- Ai fini degli interventi di partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:
- programmi di prova di tecniche innovative di monitoraggio, in particolare:



- sistemi di controllo elettronico a distanza, come telecamere a circuito chiuso, per il monitoraggio e la registrazione delle catture accidentali di specie protette;
  - registrazione di dati oceanografici quali temperatura, salinità, plancton, proliferazione di alghe o torbidità;
  - mappatura delle specie alloctone invasive;
  - azioni, anche sotto forma di studi, di prevenzione e controllo dell'espansione delle specie alloctone invasive;
  - incentivi finanziari per l'installazione a bordo di dispositivi di registrazione automatica per il monitoraggio e la registrazione di dati oceanografici quali temperatura, salinità, plancton, proliferazione di alghe o torbidità;
  - noleggio di pescherecci commerciali a fini di osservazione ambientale a una tariffa proporzionale all'attività;
  - altre azioni scientifiche di mappatura e valutazione degli ecosistemi marini e costieri e dei servizi ecosistemici.
- Ai fini degli interventi di ripristino di habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibili di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno le azioni seguenti:
- azioni di riduzione dell'inquinamento fisico e chimico;
  - azioni di riduzione di altre pressioni fisiche, tra cui il rumore sottomarino antropogenico, che incidono negativamente sulla biodiversità;
  - misure di conservazione di carattere positivo finalizzate alla protezione e alla conservazione della flora e della fauna, compresi la reintroduzione o il ripopolamento con specie autoctone, in applicazione dei principi dell'infrastruttura verde di cui alla comunicazione della Commissione in materia;
  - interventi di prevenzione, controllo o eliminazione delle specie alloctone invasive.

Sono considerati ammissibili altresì:

- costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, spazi pubblicitari, ecc.), in linea con quanto previsto ai sensi del Reg. (UE) delegato 531/2015;
- interventi sui fondali finalizzati a limitare lo sviluppo di specie naturali che incidono sulla presenza dei molluschi bivalvi di interesse commerciale compreso iniziative di riattivazione produttiva quali l'inserimento di stock di specie autoctone (di interesse commerciale) per raggiungere condizioni di equilibrio ante fenomeni di moria nonché periodiche valutazioni di monitoraggio previa regolamentazione del prelievo gestito;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici (software) necessari alla realizzazione del progetto;
- retribuzioni e oneri del personale dipendente strettamente connessi alla realizzazione dell'intervento.
- spese materiali per studi/indagini/analisi preliminari (ad esempio chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici);

- spese per la costituzione di ATI/ATS;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese per garanzie fidejussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.).

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l'importo massimo delle spese generali sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa sostenuta ritenuta ammissibile.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle *“Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”*.

### **3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)**

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par 2.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle “*Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020*”, in tema di “Acquisto di materiale usato”;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture ad eccezione degli elementi fissi o mobili richiamati all'art. 40 par.1 lett. b) Reg. (UE) 508/2014;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 8 par. 2 lett. a) del Reg. (UE) 531/2015 (non sono comunque ammissibili costi collegati all'acquisto di una nave da sommergere e utilizzare come barriera artificiale collegati al par. 1 del medesimo articolo).

Non sono, altresì, ammissibili ai sensi del Reg. del. (UE) 531/2015 i costi della manutenzione programmata o preventiva di qualsiasi elemento dell'armamento finalizzata a mantenere la funzionalità di un dato dispositivo.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

## **4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio**

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
- comunicare all'Amministrazione, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.

In rispetto delle Condizioni Generali previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale peschereccio al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme indebitamente versate in relazione all'intervento sono recuperate dallo Stato membro in un importo proporzionato al periodo durante il quale la condizione di cui sopra non è stata soddisfatta.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nel Atto di concessione del contributo.

## **5. Documentazione specifica richiesta per la misura**

---

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

La relazione tecnica del progetto/operazione recante gli obiettivi dell'intervento, con particolare evidenza delle ricadute attese;

In aggiunta agli elementi di cui sopra il beneficiario privato deve presentare:

- autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione riguarda investimenti a bordo e l'armatore richiedente sia diverso dal/i proprietario/i;
- concessione in caso di interventi edilizi;
- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

## **6. Localizzazione**

---

Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi è necessario che l'organismo di attuazione della Misura tenga in considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;

- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- Aree Naturali Protette.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi, il Soggetto Attuatore include, nei singoli Avvisi pubblici/Bandi, la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni, favorendone così la realizzazione in aree prive di criticità ambientali.

Nello dettaglio, la Misura in oggetto prevede interventi specifici per le aree Natura 2000 e per le zone soggette a misure di protezione speciale di cui alla direttiva 2008/56/CE nonché altri habitat particolari, e declinati alle lettere d), e) ed f) del par. 1 dell'art. 40 del Reg. (UE) 508/2014.

In alternativa e nel caso di applicazione "a regia", la Misura si applica all'intero territorio regionale o della Provincia autonoma.

## 7. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A TITOLARITÀ	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE	
O1	L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dal Rapporto Ambientale VAS
O2	L'operazione rispetta i principi della PCP

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggi o P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione Eusair (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 Ic=0 C=1 Ic=Max		
T2	Minore età del richiedente ovvero età media dei componenti dell'organo decisionale	C=0 Età/età media >40 C=1 Età/età media min		
T3	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, in caso di pescatore o armatore	C=0 NO C=1 SI		
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	Domanda collettiva	C=0 N=1 C=1 N max		



OPERAZIONE A REGIA				
O2	L'operazione ricade in un'area che è stata oggetto di un Piano di Gestione approvato	C=0 NO C=1 SI		
O3	Numero di imbarcazioni da pesca partecipanti all'iniziativa solo per operazioni relative al par.1 lett. a)	C=0 N=1 C=1 N max		
O4	Intensità degli interventi di rimozione dal mare degli attrezzi da pesca perduti, in particolare per lottare contro la pesca fantasma solo per operazioni relative al par.1 lett. a)	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		
O5	Intensità degli interventi relativi all'acquisto e, se del caso, installazione nei porti di pesca di sistemi di stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti solo per operazioni relative al par.1 lett. a)	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		
O6	Estensione in ettari dell'area marina sottoposta a protezione con interventi di cui al par.1 lett. b)	C=0 ha=0 C=1 ha max		
O7	Intensità degli interventi relativi all'acquisto e, se del caso, installazione di elementi di protezione delle zone marine dalla pesca a strascico, solo per operazioni relative al par.1 lett. b)	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		
O8	Estensione in ettari dell'area marine di cui ai siti Natura 2000, Zone soggette a misure di protezione speciali, aree marine protette ed aree di tutela biologica per operazioni relative al par. 1 lett. a), c), g) ed i)	C=0 ha=0 C=1 ha max		
O9	Numero di aree marine di cui ai siti Natura 2000, Zone soggette a misure di protezione speciali, aree marine protette ed aree di tutela biologica coinvolte, per operazioni relative al par. 1 lett. a), c), g) ed i)	C=0 N=0 C=1 N max		
O10	Intensità degli interventi relativi all'acquisto di ami circolari per la cattura del pesce spada e tonno rosso solo per operazioni relative al par.1 lett. c)	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		
O11	Intensità degli interventi relativi alle zone di rilevanza per la riproduzione ittica, quali le zone umide costiere o habitat costieri di rilevanza per pesci, uccelli e altri organismi	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		
O12	Estensione in ettari dell'area marine di cui ai siti Natura 2000, Zone soggette a misure di protezione speciali, aree marine protette ed aree di tutela biologica per operazioni relative al par.1 lett. d) ed f)	C=0 ha=0 C=1 ha max		
O13	Numero di aree marine di cui ai siti Natura 2000, Zone soggette a misure di protezione speciali, aree marine protette ed aree di tutela biologica coinvolte, per operazioni relative al par. 1 lett. d) ed f)	C=0 N=0 C=1 N max		
O14	Estensione in ettari dell'area marine di cui ai siti Natura 2000 per operazioni relative al par. 1 lett. e)	C=0 ha=0 C=1 ha=max		
O15	Numero di area marine di cui ai siti Natura 2000 per operazioni relative al par. 1 lett. e)	C=0 N=0 C=1 N max		
O16	L'operazione prevede la raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti dal mare, ad esempio la	C=0 NO C=1 SI		

OPERAZIONE A REGIA				
	rimozione degli attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini relative al par.1 lett. a)			
O17	L'operazione prevede la costruzione, l'installazione o l'ammodernamento di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine, comprese la loro preparazione e valutazione scientifiche	C=0 NO C=1 SI		
O18	L'operazione è volta a fornire un contributo per una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine	C=0 NO C=1 SI		
O19	L'operazione prevede la preparazione, compresi studi, elaborazione, monitoraggio e aggiornamento di piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca in relazione a siti Natura 2000 e a zone soggette a misure di protezione speciale di cui alla Direttiva 2008/56/CE nonché altri habitat particolari	C=0 NO C=1 SI		
O20	L'operazione prevede la gestione, il ripristino e il monitoraggio dei siti Natura 2000 a norma delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, conformemente ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma della Direttiva 92/43/CEE	C=0 NO C=1 SI		
O21	L'operazione prevede la gestione, il ripristino e il monitoraggio delle zone marine protette in vista dell'attuazione delle misure di protezione spaziale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della Direttiva 2008/56/CE	C=0 NO C=1 SI		
O22	L'operazione è volta al miglioramento della consapevolezza ambientale che coinvolga i pescatori nella protezione e nel ripristino della biodiversità marina	C=0 NO C=1 SI		
O23	L'operazione prevede la partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici, come il ripristino di habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibili, comprese la loro preparazione scientifica e valutazione	C=0 NO C=1 SI		
O24	L'operazione è svolta in un'area in cui sono presenti servizi comunali di raccolta e smaltimento dei rifiuti marini relativo al par. 1 lett. a)	C=0 NO C=1 SI		
O25	L'operazione prevede iniziative volte al monitoraggio e mappatura delle specie e degli habitat sfruttati dalla pesca relativo al par. 1 lett. d)	C=0 NO C=1 SI		

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).



La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.

## 8. Intensità dell'aiuto

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

Secondo quanto previsto dal par. 2 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, il Soggetto Attuatore può applicare un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile dell'intervento quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'art. 106, par. 2, TFUE<sup>2</sup>, qualora l'aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi.

Sempre in deroga al par. 1, il par. 3 del medesimo articolo prevede che il Soggetto Attuatore possa applicare un'intensità dell'aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa i criteri seguenti:

- interesse collettivo;
- beneficiario collettivo;
- elementi innovativi, se del caso, a livello locale,

oppure, nel caso l'intervento sia attuato nell'ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei tre criteri elencati sopra.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi/riduttivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di	30
Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/2014 <sup>3</sup> : possibile aumento di	10
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;

<sup>2</sup> Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione."

<sup>3</sup> Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca.

- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

. Il beneficiario può richiedere alla AdG/O.I., entro e non oltre 90 giorni dalla data di adozione dell'Atto di concessione, l'erogazione di un anticipo per un importo massimo del 40% dell'aiuto pubblico relativo agli investimenti ammessi.